

Trattato

tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungherese² per regolare i rapporti di domicilio, l'esenzione dal servizio militare e dalle imposte militari, la parificazione degli attinenti dei due Stati in fatto d'imposte, la cura reciprocamente gratuita in casi di malattie e di infortuni e la comunicazione reciproca franca di spese degli estratti ufficiali dei registri di nascita, di matrimonio e di decesso

Concluso il 7 dicembre 1875

Approvato dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1875³

Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 aprile 1876

Entrato in vigore il 20 maggio 1876

La Confederazione Svizzera

da una parte

e

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, ecc. e Re apostolico d'Ungheria

dall'altra parte,

hanno trovato opportuno di stipulare un Trattato valevole per la Svizzera da una parte e per la Monarchia austro-ungherese dall'altra parte, per regolare i rapporti di domicilio, l'esenzione dal servizio militare e dalle imposte militari, la parificazione degli attinenti de' due Stati in fatto di imposte nel territorio dell'altra Parte contraente, l'assistenza reciproca e gratuita degli attinenti poveri rispettivi colpiti da malattia o da infortunio, e la comunicazione reciproca franca di spese degli estratti ufficiali dei registri delle nascite, dei matrimoni e dei decessi; il perchè hanno nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi de plenipotenziari)

i quali comunicatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, si concertarono negli articoli seguenti:

CS 11 565; FF 1875 IV 1147 ediz. ted. 1108 ediz. franc., 1876 I 64 ediz. ted. 59 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² Per la Repubblica d'Austria, la validità del presente tratt. è tratt. è stata confermata dall'art. 1 del tratt. del 25 mag. 1925 su l'applicazione dei trattati anteriori concernenti le relazioni giuridiche fra la Svizzera e l'Austria (RS 0.196.116.3) e dalla lett. B n. II 1 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. e 30 nov. 1949 (RS 0.196.116.32). Il presente tratt. resta ugualmente valido per la Repubblica popolare ungherese.

³ RU 2 144

Art. 1⁴

Gli attinenti di ciascuna delle Parti contraenti, al loro prendere domicilio o durante la loro più o men lunga dimora nel territorio dell'altra Parte, saranno parificati ai nazionali in tutto quanto si riferisce al permesso di dimora, all'esercizio dell'industria e delle professioni permesse dalle leggi del paese, alle imposte e taglie, a tutto ciò, insomma, che ha relazione alle condizioni della dimora e del domicilio⁵. Queste disposizioni non hanno però applicazione all'esercizio della farmacia nè a quello del commercio girovago.

Art. 2⁶

In quanto all'acquisto, al possesso e all'alienazione di beni stabili e di terreni di ogni sorta, come pure in quanto al disporre e al pagamento di imposte e tasse per causa di tale disposizione, gli attinenti di ciascuna delle Parti contraenti dovranno nel territorio dell'altra Parte godere dei diritti dei nazionali.

Art. 3

Ogni vantaggio che l'una delle Parti contraenti avesse accordato o fosse in seguito per accordare, in qualsiasi modo, ad un altro Stato in quanto riguarda il domicilio e l'esercizio delle professioni industriali, sarà applicato medesimamente e in pari tempo all'altra Parte contraente, senza che sia perciò mestieri una convenzione speciale.

Art. 4⁷

Gli attinenti dell'una Parte contraente che abitano sul territorio dell'altra e che fossero nel caso di essere rimandati per sentenza giudiziaria o per misura di polizia legalmente ordinata ed eseguita, o in virtù dei regolamenti relativi ai buoni costumi e

⁴ Vedi i complementi e gli emendamenti nell'acc. del 14 set. 1950 concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati (RS **0.142.111.631.1**), nella conv. provvisoria dei 30 apr. 1947 concernente l'attività professionale dei viaggiatori di commercio e il trattamento doganale dei campioni di merci (RS **0.142.111.636**), nell'acc. 19 mar. 1956 concernente lo scambio di praticanti (stagiaires) (RS **0.142.111.637**), nell'acc. del 14 set. 1950 concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto (RS **0.142.111.638**), nell'acc. dei 14 set. 1950 concernente misure speciali in relazione con la soppressione dell'obbligo del visto (RS **0.142.111.638.1**), negli acc. dei 14 set. 1950 concernenti la soppressione reciproca del visto (RS **0.142.111.638/1**) e nella conv. del 29 ott. 1885 per la libertà reciproca delle persone professanti arti salutari e domiciliate nelle vicinanze del confine, di esercitare la loro professione in queste vicinanze (RS **0.811.119.163**).

⁵ Vedi nondimeno il prot. fin. del tratt. del 25 mag. 1925 su l'applicazione dei trattati anteriori concernenti le relazioni giuridiche fra la Svizzera e l'Austria (RS **0.196.116.3**) e la lett. B. n. II 1 dello scambio di note dei 7 lug. 1948/11 ott. e 30 nov. 1949 (RS **0.196.116.32**).

⁶ L'applicabilità di questo articolo è sospesa (scambio di note del 28 apr./9 mag. 1975 – RS **0.142.111.631.2**)

⁷ Vedi anche la dichiarazione del 21/28 ott. 1887 sulla riaccettazione di già prima attinenti (RS **0.142.111.631.7**).

alla mendicizia, saranno in ogni tempo ricevuti, essi e le famiglie loro, nel paese di loro attinenza.

Art. 5

Gli attinenti di uno degli Stati contraenti che abitano sul territorio dell'altro, non sono soggetti alle leggi militari del paese dove hanno stanza, ma rimangono sottoposti a quelle della loro patria.

In particolare, essi sono esenti da ogni prestazione in denaro o in natura a compenso pel servizio militare personale, come pure da requisizioni militari, tranne gli alloggi e quelle prestazioni che sono inerenti al possesso.

Sono parimenti esonerati da ogni servizio nella guardia nazionale, nella milizia, nella landwehr (*Honved*), nella landsturm, non meno che nelle guardie civiche locali.

Art. 6⁸

In nessuna circostanza, nè in tempo di pace nè in tempo di guerra, sulla proprietà di un attinente di una delle due Parti contraenti non potrà nel territorio dell'altra imponersi nè esigersi altra nè maggiore tassa, taglia o imposta fuori di quella che sarebbe imposta od esatta sulla medesima proprietà, se questa appartenesse ad un nazionale, o ad un cittadino o suddito della nazione più favorita.

Parimenti non potrà riscuotersi nè esigersi dall'attinente di una delle due Parti contraenti sul territorio dell'altra nessuna imposta diversa o maggiore di quella che si riscuote o si esige da un attinente del paese stesso o da un cittadino o suddito della nazione più favorita.

Nelle suddette imposte non sono compresi i dazi nè i diritti di ancoraggio nè i diritti marittimi.

Art. 7

Le due Parti contraenti s'impegnano reciprocamente a soccorrere gli attinenti poveri dell'altro Stato che cadono malati o sono vittima di infortuni sul loro territorio, compresi i colpiti di alienazione mentale, provvedendoli d'assistenza come fossero loro propri attinenti, sino a che possa effettuarsi il loro ritorno in patria senza pregiudizio loro nè di terzi.

Per le spese fatte in simili casi o per l'inumazione di decessi poveri non avrà luogo bonificazione, nè da parte dello Stato o paese, nè da parte di comuni od altre casse pubbliche, e ciò reciprocamente. Resta solo riservato il ricorso ai tribunali civili contro la persona soccorsa o terze persone obbligate.

⁸ Vedi anche l'art. 24 della conv. dei 30 gen. 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS **0.672.916.31**), l'acc. del 5/6 dic. 1974 circa la modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza (RS **0.672.916.311**) e la conv. del 30 gen. 1974 intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (RS **0.672.916.32**).

Le Parti contraenti si promettono reciprocamente, ove ne siano richieste dalla rispettiva autorità, di adoperarsi per tutto quell'appoggio che la legislazione del paese permette, affinché le spese siano equamente bonificate a coloro che le hanno sopportate.

Art. 8⁹

In tutti i casi di nascita, di matrimonio e di decesso di attinenti austroungarici nella Svizzera, e viceversa di attinenti svizzeri nell'Austria-Ungheria, i competenti funzionari, siano ecclesiastici o laici, staccheranno senza indugio e senza spese gli estratti ufficiali dei registri parrocchiali (*Kirchenbacher*), ossia dei rispettivi registri di stato civile, e li trasmetteranno in Austria-Ungheria alla Legazione svizzera a Vienna, e Svizzera alla Legazione austro-ungherese a Berna.

Questi documenti saranno legalizzati in quel modo che è voluto dalle leggi del paese da cui partono.

Le fedi di nascita, di matrimonio e di decesso scritte in Austria-Ungheria e redatte in una lingua che non sia la tedesca o la latina, devono venir accompagnate di una traduzione in latino, debitamente legalizzata dall'autorità competente. Invece, gli atti congeneri scritti nella Svizzera, se sono per attinenti austriaci e non redatti in tedesco o latino, dovranno avere unita una traduzione tedesca o latina, e se sono per attinenti ungheresi e non redatti in lingua latina, dovranno avere unita una traduzione latina. Queste traduzioni dovranno pure essere debitamente legalizzate dall'autorità competente.

Nè per la spedizione nè per l'accettazione degli atti di nascita non può essere pregiudicata la quistione della naturalità dei rispettivi individui.

Art. 9

Il presente Trattato avrà vigore pel periodo di dieci anni, cominciando da quattro settimane dopo il giorno dello scambio delle ratifiche. Se sei mesi avanti lo spirare di detto periodo non ha luogo dinunzia da parte dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, il Trattato continua a stare finchè non avvenga dinunzia, la quale dovrà parimenti farsi sei mesi innanzi.

Art. 10

Questo Trattato sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati a Berna nel termine di sei mesi od anche prima se si può, contando dal giorno della sottoscrizione del Trattato.

⁹ Vedi anche l'acc. dei 26 apr. 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria su l'abolizione della legalizzazione, lo scambio degli atti dello stato civile e il rilascio di certificati di capacità al matrimonio (RS 0.211.112.416.3).

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato i premessi articoli, apponendovi il sigillo delle loro armi.

Fatto in duplo, a Berna, addì 7 dicembre mille ottocento settantacinque.

Ceresole

Ottenfels

